

Proposta per il Consiglio del: **SETTORE Programmazione Territoriale**

OGGETTO: R.U.E di Portomaggiore: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con DCC n. 9 del 15.02.2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Atteso che:

- con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18.02.2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- in data 03.04.2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;
- che con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26.09.2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26.09.2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30.09.2013 del Consiglio dell'Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all'Unione delle funzioni relative a:

- *Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,*
- *Sportello Unico per le Attività Produttive,*
- *Gestione delle risorse umane,*
- *Tributi locali;*
- *Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione,*

nonché la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la concessione all'Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo” e la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell'Unione”;

Dato atto che la competenza in materia di Regolamento Urbanistico Edilizio rientra tra le materie conferite all'Unione;

Evidenziato che:

- Il R.U.E. del Comune di Portomaggiore è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2010;
- Che all'interno del R.U.E. di Portomaggiore, è disciplinata la materia degli spandimenti di fanghi, liquami e di fertilizzanti, come segue:

“ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:

- *m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);*
- *m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);*
- *m. 50 da abitazioni sparse;*
- *m. 200 da corsi d'acqua ad uso irriguo;*
- *m. 20 da scoli;*

- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate."

Considerato che:

- l'articolo richiamato definisce delle distanze minime di applicazione rispetto a due ambiti: nuclei residenziali/abitazioni singole/confini e corsi d'acqua ad uso irriguo/scoli. La diversa natura dei due ambiti sottende anche la motivazione di introdurre fasce di rispetto diversificate: nel primo caso sono prevalenti le esigenze di decoro e assenza di emissioni odorigene, mentre nel secondo caso trattasi di criteri adottati a salvaguardia dei corsi d'acqua.

Richiamate:

- le disposizioni normative sovraordinate relative alla prevenzione dell'inquinamento e alla salvaguardia delle acque rispetto all'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici ed altre matrici usate in agricoltura:
 - o Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati",
 - o D.Lgs. 152/06 parte terza,
 - o Decreto Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006,
 - o D. Lgs. 99/1992
 - o DAL RER 40/2005,
 - o DAL RER 96/2007,
 - o DGR ER 2773/2004,
 - o L.R. 4/2007,
 - o DGR ER 1255/2009;
 - o DGR ER 1198/2010;
 - o Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011.

Osservato che:

- **Il Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011, emanato successivamente all'approvazione del R.U.E di Portomaggiore, dispone all'art. 4 comma 3 quanto segue:**

Articolo 4 - Superfici vietate all'utilizzazione di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati

"omissis"

3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:

- a) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami;*
- b) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami;*
- c) entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;*
- d) limitatamente ai liquami, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.*

"omissis"

- la **Legge regionale 4 del 6 marzo 2007** "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali" al Capo III (articoli da 6 a 14) stabilisce in materia di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, quanto segue:

“Art. 10 - Adeguamento delle norme regolamentari locali

1. *Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.*
2. *Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.”*

Preso atto che:

- **la regolamentazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica rispetto ai corsi d'acqua, così come trattata nel R.U.E. di Portomaggiore, è da considerarsi priva di efficacia, nella parte non conforme alla normativa regionale sopra richiamata, e sostituita integralmente dal testo regionale così come da Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011;**
- per quanto riguarda invece le distanze dai centri abitati, agglomerati rurali, case singole e relativi confini, a parte la normativa sui fanghi, nulla viene detto nelle altre leggi, pertanto risulta possibile asserire che quanto prescritto nel RUE non sia in contrasto con alcun testo vigente di legge e che pertanto non perda efficacia anche rispetto all'art. 10 della L.R.4./2007.

Considerato che:

- le fasce di rispetto attualmente vigenti penalizzano fortemente l'apporto di sostanza organica ai terreni. La fertilizzazione ha infatti un'importanza fondamentale in termini agronomici ed ambientali (mantenimento della struttura del terreno a beneficio delle colture e della fauna edafica, contributo significativo alla cattura della CO₂, mantenimento di adeguata capacità di immagazzinamento delle acque e del loro sgrondo, nonché della resistenza all'erosione /desertificazione) tale da sconsigliare qualsiasi pratica tesa a diminuire l'utilizzo di fertilizzanti ai terreni agricoli.

Ritenuto che:

- sia lecito distinguere tra spandimento di matrici organiche soggette a Piano di Utilizzazione Agronomica che, proprio per la loro natura, possono originare odori nella loro movimentazione, e spandimento di fertilizzanti di sintesi o minerali (urea, nitrati, concimi minerali complessi ecc.) come sopra descritti.

Osservato inoltre che:

- ai fini del completo recepimento della normativa sovraordinata, le distanze individuate nel RUE devono riguardare tutte le acque superficiali, senza distinzione tra acque ad uso irriguo e/o scoli, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011.

Considerata, inoltre, la necessità di chiarire, ai fini di una corretta applicazione del RUE alle fattispecie concrete, che le seguenti norme debbono interpretarsi come segue:

- **art. III.39, comma 1 del RUE**, disciplinante le distanze di spandimento di fanghi liquami e fertilizzanti:
 - a. le distanze sono da intendersi riferite ai soli prodotti di origine organica sottoposti a Piano di Utilizzazione Agronomica;
 - b. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;
 - c. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.

- **art. III.40, commi 1 e 2 del RUE**, disciplinante le distanze di stoccaggio di fanghi liquami e fertilizzanti:
 - d. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;
 - e. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.

Visto inoltre:

- **l'art. I.8 del RUE** vigente contenente la definizione di "Piano di Investimenti in Aziende Agricole"

Osservato che:

- la Misura 1a del Reg. CE 1257/1999 così come richiamata nell'articolo I.8 non esiste più dal 2007 ed è stata altresì sostituita dalla Misura 121 del Piano di Sviluppo Rurale a cui fa capo il Reg. CE 1698/2005

Preso atto che:

- i Comuni di Argenta e Ostellato hanno già apportato modifiche agli analoghi artt. III.39 e I.8 dei propri RUE rispettivamente con delibera di C.C. n.48 del 05.09.2011 e delibera di C.C. n.63 del 27.09.2011;
- il Comune di Portomaggiore provvederà, in occasione della revisione complessiva del RUE, a recepire in modo espresso la normativa regionale contenuta nel Regolamento n.1/2011;

Ritenuto, in attesa della suddetta revisione complessiva del RUE di Portomaggiore, di dare atto con la presente deliberazione, che le distanze per gli spandimenti, stabilite nella normativa regionale sovraordinata (Regolamento 1/2011 art.4 comma 3) sono recepite automaticamente nel testo del RUE vigente e ciò in forza di quanto specificato nell'art. 10 della L.R. 4/2007 ed, ancor prima, in virtù del principio cardine del diritto secondo cui la norma (di pari ordine o sovraordinata) posteriore, abroga e sostituisce la norma (di pari ordine o sotto ordinata) anteriore nel tempo, con essa incompatibile;

Osservato inoltre che la disciplina degli spandimenti è trattata anche all'art.38 del Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita del Comune di Portomaggiore approvato con delibera di C.C. del Comune di Portomaggiore, n. 2 del 18.02.2013 conformemente alle distanze di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011.

Ritenuto quindi sia necessario chiarire che la disciplina degli spandimenti nel territorio di Portomaggiore è trattata in modo uniforme a quanto già avviene nei Comuni di Argenta e Portomaggiore ed a quanto disciplinato nel Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita, precedentemente richiamato.

Vista la comunicazione di Giunta dell'Unione del 08.01.2014.

Visti:

- gli art. VII.4 comma 3 e VII.6 comma 2 del RUE di Portomaggiore approvato con delibera di C.C. n. 9 del 15.02.2010;
- gli artt. 2.1 comma 4, 2.16 comma 3 e 3.8 comma 1 del PSC di Portomaggiore approvato con delibera di C.C.n. 8 del 15.02.2010;

Visto il Parere di regolarità tecnica Favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica competente, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Servizio economico-finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.”

Per le motivazioni sopra esposte, tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di dare atto che - in attesa di apportare una revisione complessiva al RUE di Portomaggiore e, se necessario, del RUE dei Comuni di Argenta e Ostellato, al fine di renderli tra di essi omogenei e di adeguarli alla normativa sopravvenuta - le distanze per gli spandimenti, stabilite nella normativa regionale sovraordinata (Regolamento 1/2011 art.4 comma 3) sono recepite automaticamente nel testo del RUE di Portomaggiore vigente;
2. di dare atto che il recepimento automatico della normativa sovraordinata, all'interno del RUE, avviene in forza di quanto disposto dalla **Legge regionale 4 del 6 marzo 2007** “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali” al Capo III (articoli da 6 a 14) la quale stabilisce, in materia di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, quanto segue:

“Art. 10 - Adeguamento delle norme regolamentari locali

Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.”,

ed, ancor prima, in virtù del principio cardine del diritto secondo cui la norma (di pari ordine o sovraordinata) posteriore, abroga e sostituisce la norma (di pari ordine o sotto ordinata) anteriore nel tempo, con essa incompatibile;

3. Di prendere atto, pertanto, che l'art. III.39 del RUE di Portomaggiore vigente:

ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 200 da corsi d'acqua ad uso irriguo;
- m. 20 da scoli;
- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.

recepisce la modifica intervenuta a seguito dell'emanazione del Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 28/10/2011, come segue (parte sottolineata):

ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'ART. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 10 da acque superficiali;
- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.

4. di dare atto, inoltre, per le stesse ragioni normative sopra richiamate, che l'art. I.8 del RUE vigente:

PIA. Piano di investimenti in Azienda agricola

Il Piano di investimenti in Azienda agricola è uno strumento attuativo, di cui all'ART. IV.36, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a – Investimenti nelle aziende agricole" (Reg CE 1257/99),

recepisce la modifica normativa intervenuta secondo cui la Misura 1a del Reg. CE 1257/1999 così come richiamata nell'articolo I.8 non esiste più dal 2007 ed è stata sostituita dalla Misura 121 del Piano di Sviluppo Rurale a cui fa capo il Reg. CE 1698/2005, pertanto la norma viene automaticamente riscritta come segue:

PIA. Piano di investimenti in Azienda agricola

- *Il Piano di investimenti in Azienda agricola è uno strumento attuativo, di cui all'ART. IV.36, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione alla Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005)*

5. Di fornire, inoltre, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, interpretazione autentica:

- **dell'art. III.39, comma 1 del RUE**, disciplinante le distanze di spandimento di fanghi liquami e fertilizzanti, come segue:

- a. le distanze sono da intendersi riferite ai soli prodotti di origine organica sottoposti a Piano di Utilizzazione Agronomica;
- b. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;

- c. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.

- **dell'art. III.40, commi 1 e 2 del RUE**, disciplinante le distanze di stoccaggio di fanghi liquami e fertilizzanti deve conseguire applicazione alla stregua delle seguenti analisi interpretative:

- d. i metri 50 da abitazioni e case sparse sono da intendersi ad esclusione di quelle di proprietà di colui che realizza lo spandimento;
- e. i metri 20 dai confini di proprietà sono da intendersi qualora non sussista una liberatoria da parte del confinante che consenta lo spandimento fino alla linea di confine la sua proprietà.

Con separata votazione.....

DELIBERA

DI Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per facilitare l'attuazione fin da subito delle pratiche agronomiche in materia.



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore proponente: **SETTORE Programmazione Territoriale**

Oggetto: **R.U.E di Portomaggiore: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con DCC n. 9 del 15.02.2010**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Portomaggiore, 14-03-2014

F.to in Digitale

Il Dirigente

SETTORE Programmazione Territoriale

- ing. Luisa Cesari -

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore proponente: **SETTORE Programmazione Territoriale**

Oggetto: **R.U.E di Portomaggiore: Interpretazione autentica e recepimento norme sovraordinate in materia di spandimento e Piani di Investimenti in Azienda agricola. Modifica Artt. I.8, III.39, III.40 del RUE approvato con DCC n. 9 del 15.02.2010**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

L'atto in oggetto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcun effetto, né diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Portomaggiore, 14-03-2014

F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Marina Dott.ssa Zeccoli